

Giugno 2022

Nota su caldo e lavoro

Vista la situazione di caldo che ci accompagna da qualche settimana forniamo un approfondimento in merito alla salute e sicurezza in presenza di temperature elevate.

La classica domanda è: **per lavorare quanti gradi non bisogna superare in azienda?**

Con la premessa che, non vi è una scala dei grandi prefissata sopra i quali non si lavora e sotto si, bisogna entrare nei termini di riferimento delle condizioni microclimatiche per valutare l'impatto dello stress termico sulla salute e sicurezza dei lavoratori.

Per il termine microclima si intende il complesso di parametri ambientali che caratterizzano localmente l'ambiente in cui l'individuo vive e lavora e che, congiuntamente a parametri individuali, condizionano gli scambi termici tra soggetto e ambiente circostante. L'approccio al problema, la metodologia d'indagine e le relative norme di riferimento, dipendono dalla tipologia di ambiente termico in questione.

È nell'ambito del D.Lgs. 81/2008 che troviamo i riferimenti per affrontare tale situazione.

Il datore di lavoro deve provvedere affinché i luoghi di lavoro corrispondano ai requisiti di salute e sicurezza, richiamati dall'art. 63 del Titolo II, in relazione al microclima, che ci riporta all'Allegato IV* dove viene richiesto che la temperatura dei locali di lavoro sia adeguata all'organismo umano, tenuto conto dei metodi di lavoro e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori e senza trascurare il grado di umidità e il movimento dell'aria e la possibilità di irraggiamento eccessivo.

In aggiunta si specifica che gli impianti di ventilazione o condizionamento non diano luogo a correnti d'aria fastidiose per i lavoratori, e che è necessario garantire il buon funzionamento degli impianti di aerazione sottoponendoli a controllo, manutenzione, pulizia e sanificazione.

Come abbiamo dedotto è, con l'emanazione del D.Lgs. 81/2008, che il microclima è stato riconosciuto come agente di rischio fisico, ai sensi dell'art. 180 che definisce tali agenti e ne individua il campo di applicazione, **rendendone obbligatoria la valutazione dei rischi**, così come stabilito dall'art. 181. Al comma 1, specifica che la valutazione del rischio di tutti gli agenti fisici deve essere tale da "identificare e adottare le opportune misure di prevenzione e protezione" facendo "particolare riferimento alle norme di buona tecnica e alle buone prassi". Considerato che al microclima non viene dedicato un capo specifico all'interno del Titolo VIII (agenti fisici), è necessario fare ricorso a specifiche norme tecniche di settore che consentono di effettuare una valutazione quantitativa del rischio e di adottare le opportune misure di prevenzione e protezione. Tali norme differiscono a seconda del tipo di ambiente termico in esame.

Per l'utilizzo dei criteri che possono determinare la situazione si fa riferimento, soprattutto, alle norme UNI EN ISO. Una molto di indirizzo è la 7730 del 2006 che, per il calcolo usa degli indici e criteri PMV e PPD.

L'analisi e valutazione connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro deve avvenire con particolare riferimento alle attività più a rischio come **ai cantieri edili e stradali, all'agricoltura e al florovivaismo.**

A sottolineare la delicatezza che ricopre il microclima come agente di rischio fisico nell'ambito della salute e sicurezza sono intervenuti sia gli organi di vigilanza sia il ministero della salute sia l'Inps.

Infatti, nel richiamare tale obbligo di legge, di estrema attualità, l'Ispettorato nazionale del lavoro, con la [nota 4639/2021](#), sollecita l'attenzione dei propri uffici territoriali perché intensifichino le azioni di controlli nei settori di competenza, anche attraverso iniziative di sensibilizzazione e comunicazione. Particolare attenzione nel corso dell'attività ispettiva in materia di salute e sicurezza nei settori di competenza, dovranno tener anche conto dell'analisi e valutazione dei rischi aziendali e del programma di sorveglianza sanitaria redatto dal medico competente.

Qui vi sono due punti cardine per la tutela delle lavoratrici e lavoratori nell'ambito del microclima, temperature, nei luoghi di lavoro. Parliamo del DVR e della sorveglianza sanitaria sui quali dobbiamo concentrarci. Ricordiamo che il DVR è lo strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione per quanto riguarda il rischio microclima. La sorveglianza sanitaria, in carico al medico competente, va a collocarsi sulla situazione della lavoratrice e del lavoratore anche in termini soggettivi come persona.

Il Ministero della Salute con la circolare del 18 maggio dell'anno scorso, riguardante il sistema operativo nazionale di previsione e prevenzione degli effetti del caldo sulla salute, per l'anno 2021, particolarmente rilevante in relazione all'epidemia Covid-19, ha fornito dettagliate indicazioni, sia pure di carattere generale, di indirizzi per la valutazione dei rischi da stress termico e per l'individuazione delle possibili misure di mitigazione.

Un intervento più oggettivo l'ha fornito l'INPS affrontando l'argomento e dando una soluzione, dal punto di vista previdenziale. [Con il messaggio 1856/2017](#) detta le linee guida per la concessione delle integrazioni guadagni ordinarie (Cigo) e, riportandosi alla [circolare 139/2016](#), è stato chiarito che temperature eccezionalmente elevate (superiori a 35°), che impediscono lo svolgimento di fasi di lavoro in luoghi non proteggibili dal sole, possono costituire evento che può dare titolo alla Cigo.

A tal riguardo, precisa l'Inps, possono rilevare anche le cosiddette temperature percepite, ricavabili dai bollettini meteo, quando le stesse siano superiori a quella reale.

Allegiamo un opuscolo redatto dal Ministero della salute e dall'INAIL "ESTATE SICURA - CALDO E LAVORO" Quale breve guida per i lavoratori da diffondere nei luoghi di lavoro.

Giuseppe Sbaruffatti
Responsabile Sportello Salute e Sicurezza Cisl Brescia

*Stralcio punti di interesse dell'allegato IV D.lgs 81/08:

"1.9.2. Temperatura dei locali

1.9.2.1. La temperatura nei locali di lavoro deve essere adeguata all'organismo umano durante il tempo di lavoro, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori.

1.9.2.2. Nel giudizio sulla temperatura adeguata per i lavoratori si deve tener conto della influenza che possono esercitare sopra di essa il grado di umidità ed il movimento dell'aria concomitanti.

1.9.2.3. La temperatura dei locali di riposo, dei locali per il personale di sorveglianza, dei servizi igienici, delle mense e dei locali di pronto soccorso deve essere conforme alla destinazione specifica di questi locali."